

LE NORMATIVE CHE DISCIPLINANO GLI INTERVENTI EDILIZI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE

FINALITÀ E PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLE NORME STATALI

Le principali disposizioni statali in materia di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative sono:

circolare Ministero Lavori Pubblici 19 giugno 1968, n. 4809 "Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità in generale";

legge 30 marzo 1971, n°.118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n°. 5: "Nuove norme in favore di mutilati e invalidi civili";

circolare Ministero Interno 22 marzo 1972 "Locali per pubblici spettacoli e manifestazioni - Attuazione disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante "nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili";

circolare Ministero Marina Mercantile 18 novembre 1977, n. 170 - Demanio marittimo - Provvidenze a favore degli invalidi";

DPR 27 aprile 1978, n. 384 "Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici";

legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) " - articolo 32;

legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

DM 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

Legge 5 febbraio 1992, n°. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

DPR 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2001.

**CIRCOLARE MINISTERO LAVORI PUBBLICI 19 GIUGNO 1968, N. 4809
"NORME PER ASSICURARE L'UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SOCIALI DA
PARTE DEI MINORATI FISICI E PER MIGLIORARE LA GODIBILITÀ IN
GENERALE".**

Scopi delle norme:

- costituire il primo strumento predisposto per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per assicurarne la godibilità generale;
- promuovere un processo di sensibilizzazione degli organi interessati e, più largamente, dell'opinione pubblica e, conseguentemente, determinare un preciso impegno di tutti i settori la cui attività si svolge in favore dei minorati fisici.

Campo di applicabilità delle norme:

- strutture a carattere collettivo, con particolare riguardo al settore dell'edilizia sociale, sia per le nuove costruzioni che per le costruzioni già esistenti, nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Le norme non si limitano, peraltro, al problema delle barriere architettoniche relative al solo settore dell'edilizia sociale, ma forniscono anche precise indicazioni all'edilizia collettiva in generale e all'edilizia residenziale.

Inoltre, individuando il campo di applicabilità delle norme al livello della progettazione edilizia, anche gli altri livelli della progettazione "disegno urbano e pianificazione territoriale" ne risultano logicamente arricchiti da suggerimenti che forniscono un'ulteriore stimolo alle progettazioni stesse; così come l'obbligatorietà delle norme non risulta coercitiva neanche al livello della scelta.

Obbligatorietà delle norme.

Le norme hanno valore integrativo e non sostitutivo di altre vigenti regolamentazioni ed in modo specifico di quelle relative alla progettazione ed esecuzione di opere ed edifici costruiti dallo Stato e da enti pubblici.

Prescrizioni particolari.

- **Sistemazioni esterne:** parcheggi, percorsi pedonali, cigli.
- **Struttura edilizia:** accessi, piattaforma di distribuzione, rampe, pavimentazione, porte sulla rampa, scale, gradini, corrimano, parapetto, pavimentazione, corrimano, corridoi e passaggi, porta, apertura e chiusura, pavimenti.
- **Locali speciali:** sale per riunioni o spettacoli, locali di ufficio accessibili al pubblico, locali igienici, lavabo, specchio, corrimani, campanello elettrico di segnalazione.
- **Impianti ed apparecchiature elettriche:** ascensori, impianti telefonici pubblici, apparecchi elettrici di comando, apparecchi elettrici di segnalazione.

LEGGE 30 MARZO 1971, N°.118 (*), DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 GENNAIO 1971, N°. 5: "NUOVE NORME IN FAVORE DI MUTILATI E INVALIDI CIVILI". (GAZZETTA UFFICIALE N°. 82 DEL 2 APRILE 1971) - ARTICOLO 27.

NOTA:

(*) Gli articoli n. 136 "Abrogazioni" e n. 137 "Norme che rimangono in vigore" del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" non richiamano la Legge 30 marzo 1971, n. 118 che, peraltro, viene ripresa in alcuni articoli dello stesso, riguardanti le barriere architettoniche, e, specificatamente, dagli articoli n. 78, comma 1 e n. 82, comma 9.

(**) Si tratta del DPR n. 384/1978, ora abrogato e sostituito dal DPR n°. 503/96.

Scopi.

Facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili.

Campo di applicabilità delle norme.

Edifici pubblici o aperti al pubblico - istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione - luoghi pubblici o aperti al pubblico - trasporti pubblici.

Obbligatorietà delle norme.

Per i comuni ed i privati esercenti attività aperte al pubblico in edifici e luoghi di nuova edificazione o costruiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 22 MARZO 1972 "LOCALI PER PUBBLICI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI - ATTUAZIONE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, RECANTE "NUOVE NORME IN FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI".

Scopi.

Facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili.

Campo di applicabilità delle norme.

Luoghi pubblici o aperti al pubblico, in cui si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli

Obbligatorietà delle norme.

Per i comuni ed i privati esercenti attività aperte al pubblico in edifici e luoghi di nuova edificazione o costruiti prima dell'entrata in vigore delle leggi in materia di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche.

CIRCOLARE MINISTERO MARINA MERCANTILE 18 NOVEMBRE 1977, N. 170 - DEMANIO MARITTIMO - PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INVALIDI".

Campo di applicabilità delle norme.

Stabilimenti balneari e singole spiagge libere.

Obbligatorietà delle norme.

Per gli esercenti stabilimenti balneari e singole spiagge libere.

DPR 27 APRILE 1978, N. 384 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, A FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI, IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTI PUBBLICI" (G.U. N. 204 DEL 22 LUGLIO 1978).

Il presente provvedimento è stato abrogato dall'articolo 32 del DPR 24.07.1996, n. 503.

Scopi.

Eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere architettoniche" che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.

Campo di applicabilità delle norme.

Strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale di nuova costruzione o già esistenti, nel caso queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giuridico, economico, sanitario e comunque gli edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.

Obbligatorietà delle norme.

Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche devono recare, in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità.

Prescrizioni particolari.

- **Strutture esterne connesse agli edifici:** percorsi pedonali, parcheggi, sosta e circolazione dei veicoli che trasportano minorati, contrassegno speciale.
- **Struttura edilizia in generale:** accessi, piattaforma di distribuzione, scale, rampe, corridoi e passaggi, porte, pavimenti, locali igienici, ascensori, apparecchi elettrici di comando.
- **Edilizia abitativa e luoghi di lavoro:** case di abitazione, edifici scolastici.
- **Servizi speciali di pubblica utilità:** tramvie, filovie, autobus, metropolitane, treni, stazioni, ferrovie, servizi di navigazione marittima nazionale, servizi di navigazione interna, aerostazioni, servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni aeroportuali e di metropolitane, impianti telefonici pubblici, sale e luoghi per riunioni e spettacoli.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO -LEGGE FINANZIARIA 1986-" ARTICOLO 32 - COMMI 20, 21, 22. (G.U. N. 30 - S.O. ALLA G.U. N. 39 DEL 17/02/1994).

Scopi.

Fare predisporre dai comuni i Piani di Eliminazione delle barriere Architettoniche.

Campo di applicabilità delle norme.

Edifici, spazi e servizi pubblici.

Obbligatorietà delle norme.

Per i comuni che, in caso di inadempienza, avrebbero dovuto essere commissariati.

LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" (G.U. N. 21 DEL 26/01/1989).

NOTA: gli articoli 1, 2, 3, 6 e 8 della presente legge hanno subito delle modificazioni con il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Di queste ultime si tratterà più avanti. Per il momento si procede a commentare la legge n. 13/1898 indipendentemente da esse, atteso che le stesse non sono significative sotto il profilo di eventuali modificazioni e/o integrazioni del suo articolato.

Scopi della norma

Eliminare o superare le barriere architettoniche orizzontali e verticali prevedendo, in sede di progettazione:

- 1 accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- 2 idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- 3 almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- 4 l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Campo di applicabilità delle norme

- 1 agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2 agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
- 3 alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- 4 agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Obbligatorietà delle norme

- 1 per le nuove costruzioni e la ristrutturazione di interi edifici;
- 2 per le innovazioni negli edifici esistenti;
- 3 per l'erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei portatori di handicap.

Gli elementi più significativi consistono:

- 1 nell'obbligo di allegare alla domanda di autorizzazione o di concessione una dichiarazione del progettista della conformità degli elaborati alla legge (articolo 1);
- 2 nella possibilità di realizzare innovazioni con l'assenso della metà più dei condomini, anziché dei due terzi (articolo 2);
- 3 nella possibilità di eseguire le opere in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (articolo 3);
- 4 nella possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le opere rivolte a rimuovere le barriere architettoniche nell'edificio ove abita un portatore di handicap (articolo 9).

Sono inoltre previsti criteri per la deroga degli edifici soggetti alla tutela della legge 1° giugno 1989, n. 1089 (articolo 5).

Le opere maggiormente interessate sono:

- 1 ascensori;
- 2 scale;
- 3 rampe di accesso;
- 4 servoscala;
- 5 piattaforme elevatrici;

- 6 installazione di dispositivi di segnalazione per i non vedenti;
- 7 adeguamento dei percorsi pedonali orizzontali, condominiali, ecc.

Chiarimenti alla suddetta legge sono stati dati con la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.

Peraltro, alcune disposizioni contenute nella legge, ma soprattutto alcune indicazioni della circolare esplicativa ministeriale, creano non poche perplessità circa alcuni importanti aspetti della legge stessa.

In considerazione di ciò, come già precedentemente accennato, il gruppo interregionale con sede presso ITACA ha elaborato una proposta di modifica ed integrazione della L. 13/89 e della relativa circolare ministeriale, da sottoporre al parere ed eventuale approvazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti, finalizzate a chiarire gli aspetti, dell'una e dell'altra, che possono dare adito a interpretazioni diverse.

Se tali proposte verranno accolte dal citato Ministero si avrà l'indubbio vantaggio di un'applicazione uniforme della legge sull'intero territorio nazionale.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N. 1669/U.L.: CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA L. 9 GENNAIO 1989, N. 13.

Considerazioni generali.

La circolare fornisce chiarimenti circa le procedure e le modalità operative per l'applicazione della legge n. 13/1989 e risulta suddivisa in tre parti, rispettivamente dedicate:

- 1 alle prescrizioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici esistenti (punto 1);
- 2 al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti, dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche (punti dal 2 al 7);
- 3 alla regolazione della materia concernente la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap o di limitazioni funzionali permanenti.

Scopi.

- 1 Superare ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati.
- 2 Erogare contributi alle persone disabili per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative negli edifici e negli alloggi di edilizia residenziale privata.

Campo di applicabilità delle norme.

Nuovi edifici ovvero ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, realizzati successivamente all'entrata della legge.

Obbligatorietà delle norme.

Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute del Decreto Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", attuativo della legge n. 13/1989 e con le modalità riassunte nell'allegato A del DM stesso "Criteri generali di progettazione".

DM 14 GIUGNO 1989, N. 236 "PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE A GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ, L'ADATTABILITÀ E LA VISITABILITÀ DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA, AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE". (S.O. ALLA GAZZETTA UFFICIALE N° . 145 DEL 23 GIUGNO 1989)

(Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della Legge 9 gennaio 1989, n° 13 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata)

Scopi.

Superare ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Campo di applicabilità delle norme.

1. Edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelle di edilizia residenziale convenzionata;
2. edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3. ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1. e 2., anche se preesistenti all'entrata in vigore del decreto.

Obbligatorietà delle norme.

Il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative deve avvenire con i criteri indicati dall'allegato A "Criteri di progettazione", che si riporta di seguito, per facilità di consultazione.

ACCESSIBILI	VISITABILI	ADATTABILI			
		•	Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni		
	•	•	Unità immobiliari	Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra	EDIFICI RESIDENZIALI
0		0	Parti comuni		
	•	•	Unità immobiliari	Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra	
•			Parti comuni		
•			Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)		
	•	•	Collocamento non obbligatorio	Riunioni o spettacoli e ristorazione	EDIFICI NON RESIDENZIALI
•			Collocamento obbligatorio		
	•	•	Collocamento non obbligatorio	Ricettivi e pararicettivi	
•			Collocamento obbligatorio		
	•	•	Culto		
	•	•	Collocamento non obbligatorio	Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie	
•			Collocamento obbligatorio		
		•	Collocamento non obbligatorio	Luoghi di lavoro non aperti al pubblico	
•		•	Collocamento obbligatorio		

Accessibilità: • deroga all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per l'accessibilità.

Adattabilità: O possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servo-scala).

Le prescrizioni tecniche contenute nel decreto in argomento costituiscono il regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e sono di supporto alla progettazione esecutiva per:

- 1 **l'accessibilità**, che prevede la possibilità anche per i disabili di raggiungere l'edificio, le parti comuni e le singole unità immobiliari e di fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza;
- 2 **la visitabilità**, che prevede la possibilità, anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione dell'alloggio (sala, cucina,) ed ai servizi igienici o ai luoghi di lavoro, previa garanzia di accessibilità dell'edificio mediante il progetto di adattabilità.

Infatti il decreto ministeriale prescrive, all'articolo 3.5, che *"ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto"*;

- 3 **l'adattabilità**, che prevede la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, allo scopo di renderlo completamente fruibile anche ai portatori di handicap.

Per garantire i requisiti su esposti, il decreto indica che la progettazione deve comunque garantire:

- 1 accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- 2 idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari;
- 3 almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- 4 l'installazione, nel caso di edifici in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati, di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Inoltre il capitolo III "Cogenza delle prescrizioni" contiene indicazioni di tipo pratico.

All'articolo 7 è previsto che il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia sia subordinato alla verifica di tale conformità, compiuta dall'ufficio tecnico o da tecnico incaricato dal comune ad adottare tali atti. Gli articoli 7.4 e 7.5 indicano i casi in cui sono ammesse le deroghe.

L'articolo 11 -capo V- "Norme finali" contiene le verifiche da effettuare a cura del sindaco (ora da intendersi da parte del dirigente) nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità, ammettendo che le stesse siano sostituite da una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

Nel decreto in argomento vengono inoltre indicate le prescrizioni tecniche da rispettare per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle *strutture sociali, nelle sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, nelle strutture ricettive, nei luoghi per il culto e negli altri luoghi aperti al pubblico.*

Nell'allegato A del D.M. n. 236/1989 - art. 3 - Criteri generali di progettazione- vengono riepilogati i tipi di intervento da effettuare sulle diverse tipologie di edifici, residenziali e non residenziali, al fine di soddisfare i requisiti dell'adattabilità, della visitabilità e dell'accessibilità.

Per le strutture con rilevante affluenza di pubblico il D.M. n. 236/1989 ricorda che occorre rispettare quanto è descritto *dalla normativa antincendio* per l'incolumità delle persone.

In particolare indica che qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere un'adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A tale fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio, piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza, non utilizzabili da persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Criteri di progettazione per l'accessibilità

- Unità ambientali e loro componenti: porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensore, servoscala e piattaforma elevatrice, autorimesse.

- Spazi esterni: percorsi, pavimentazione, parcheggi.
- Segnaletica
- Strutture sociali
- Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio
- Raccordi con la normativa antincendio

Criteri di progettazione per la visibilità

- Residenza
- Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
- Strutture ricettive
- Luoghi per il culto
- Altri luoghi aperti al pubblico
- Arredi fissi
- Visitabilità condizionata

Criteri di progettazione per l'adattabilità

- Interventi di nuova edificazione
- Interventi di ristrutturazione

Specifiche e soluzioni tecniche

Specifiche funzionali e dimensionali

Generalità

- Modalità di misura
- Altezza parapetto
- Altezza corrimano

- Altezza parapetto o corrimano scale
- Lunghezza di una rampa
- Luce netta porta o porta-finestra
- Altezza maniglia
- Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti
- Altezza citofono
- Altezza telefono a parete e cassetta per le lettere

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N°. 104: "LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE"
 - articoli 8,9,23,24,26,28,31. (S.O. ALLA GAZETTA UFFICIALE N° . 39 DEL 17 FEBBRAIO 1992). -STRALCIO-

Scopi.

E' la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", tra le cui finalità si contempla anche la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona handicappata alla vita della collettività.

Campo di applicabilità delle norme.

- Edifici pubblici o privati aperti al pubblico, relativamente alle barriere architettoniche;
- viabilità e segnaletica stradale, relativamente alle barriere localizzative;
- attività sportive, turistiche e ricreative.

Obbligatorietà delle norme.

Necessità di adeguare gli edifici, gli spazi e servizi pubblici, privati e aperti al pubblico secondo i criteri, i tempi e le modalità delle rispettive leggi e prescrizioni tecniche di riferimento.

**DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° . 503 DEL 24 LUGLIO 1996:
"REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI , SPAZI E SERVIZI PUBBLICI ". (S.O.
ALLA GAZZETTA UFFICIALE N° . 227 DEL 27 SETTEMBRE 1996).**

Scopi

Eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".

Campo di applicabilità delle norme

Le norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.

Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità.

Obbligatorietà delle norme

Per i Comuni.

Data l'importanza del presente decreto, si ritiene utile una sia pur sintetica descrizione del suo articolato.

Il decreto si compone di 32 articoli suddivisi in sei titoli.

Titolo I “Scopi e campo di applicazione” (articoli 1 e 2)

L'articolo 1, dopo avere definito le barriere architettoniche, precisa che le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.

Viene anche previsto che si applichino altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.

Si applica, inoltre, agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione, se finalizzate all'uso pubblico (articolo 1.3).

In ogni caso agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità (articolo 1.4). In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, (*avvenuta il 13.10.1996*), a cura dell'amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

Il successivo articolo 2.1 precisa poi che:

“Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di “accessibilità condizionata”(disposizione che in sostanza ricalca la visitabilità condizionata prevista dall'articolo 5.7 del D.M. n°. 236/89).

Infine, l'articolo 24 prevede che deve essere collocato, in posizione agevolmente visibile negli uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni, il simbolo internazionale di accesso alle comunicazioni per le persone sorde.

Titolo II “Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano” (articoli dal 3 al 12)

Tratta delle “Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano”.

L'articolo 3 stabilisce che al momento della predisposizione degli strumenti urbanistici, le aree destinate a servizi pubblici debbano essere scelte con preferenza a *“...quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche”*.

Segue poi la serie di norme contenenti prescrizioni tecniche che si richiamano al D.M. n°. 236/1989 .

Da sottolineare la disciplina dell'arredo urbano (articolo 9), una novità per la legislazione di settore.

Titolo III “Struttura edilizia in generale” (articoli dal 13 al 18)

Norma la “Struttura edilizia in generale” stabilendo, anzitutto, che il regolamento è riferito alla generalità dei tipi di interventi. Anche qui vi è la sequela di ambiti di applicazione delle prescrizioni tecniche con riferimento al D.M. n°. 236 del 1989.

Titolo IV “Procedure” (articoli dal 19 al 22)

Definisce i casi di deroga al regolamento per le nuove costruzioni *“...solo per gli edifici o loro parti che. Nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati”* (articolo 19.1).

Il comma 2 dell'articolo 19 ammette la possibilità di deroga anche per gli edifici esistenti solo in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

Il comma 3 tratta delle deroghe per gli edifici soggetti al vincolo cosiddetto paesaggistico-bellezze naturali o a quello cosiddetto storico-artistico, prevedendo la soddisfazione del requisito dell'accessibilità attraverso opere provvisorie o con attrezzatura da ausilio, sulla falsariga di quanto stabilito dall'articolo 24.2 della “Legge-quadro sull'handicap” (n°. 104/92).

Il soggetto dispensatore della deroga è l'amministrazione comunale (articolo 19.4) e sono ammesse eventuali soluzioni alternative, purché rispettose dei criteri di progettazione di cui al D.M. n°. 236/1989 (articolo 19.5).

Titolo V "Edilizia scolastica" (Articolo 23)

Risulta composto dal solo articolo 23, avente ad oggetto l'edilizia scolastica, con obbligo di situare la classe frequentata da un alunno non deambulante al piano terreno in caso di edifici senza ascensore.

Titolo VI "Servizi speciali di pubblica utilità" (Articoli dal 23 al 31)

Tratta dei "Servizi speciali di pubblica utilità", riprendendo e aggiornando le prescrizioni di cui al titolo V del DPR n°. 384/1978 (abrogato e sostituito dal DPR n°. 503/1996).

Con il suddetto decreto il legislatore ha perfezionato il quadro normativo in tema di barriere architettoniche, che ha come maggiore pregio la razionalizzazione della materia sotto il profilo dell'unificazione delle prescrizioni tecniche.

Infatti, la contemporanea vigenza del DPR n°. 384 /1978 e del D.M. n°. 236/1989 aveva ingenerato confusione sulle misure da applicare all'edificio pubblico o a quello privato.

Si pensi alla contraddizione che esisteva fra percorsi orizzontali la cui larghezza minima era prevista in cm. 150 per le strutture pubbliche e in cm. 100 per quelle private, o ai percorsi negli spazi esterni, la cui larghezza minima era rispettivamente di 150 cm. e 90 cm.

Con il DPR n°. 503/1996 viene a cessare il doppio sistema che vigeva con il DPR n°. 384/78 (che è stato abrogato) in quanto il D.M. n°. 236/89 viene, ora, indicato come unico punto di riferimento sotto il profilo delle prescrizioni tecniche.

Tale indicazione è rilevabile nei vari articoli del D.M. n°. 503/96, nei quali viene fatto esplicito riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel DPR n°. 236/89.

Vedasi in particolare per gli spazi pedonali (articolo 4 del D.P.R. n°. 503/96, i percorsi pedonali (articolo 5), le scale e le rampe (articolo 7), i servizi igienici pubblici (articolo 8), gli elementi arredo (articolo 9.1), i parcheggi (articolo 10.1), gli alloggi di servizio (articolo 13.6), le modalità di misura dei componenti edilizi

(articolo 14), le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori e servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse (articolo 15), gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti (articolo 16), la segnaletica (articolo 17) e i raccordi con la normativa antincendio (articolo 18).

La razionalizzazione della normativa, così come disposta, è certamente di grande aiuto per tutti gli operatori pubblici e privati, in quanto consente di individuare prescrizioni certe per qualsiasi tipo di intervento.

FINALITA' E PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLE NORME REGIONALI

(l'esempio della Regione Lombardia)

Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione".

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 76 "Modificazioni e integrazioni alla L. r. 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione".

Legge regionale 8 aprile 1995, n. 17 "Modifiche della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione";

Legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 "Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale" (articolo 1, comma 27);

Legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001" (articolo 3, comma 4).

LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1989, N. 6 "NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE" (B.U. S.O. N.8 DEL 22/02/1989).

Scopi

- Disporre interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.
- Consentire l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Campo di applicabilità delle norme

Le norme della legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

In particolare, la disciplina normativa riguarda:

- a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
- b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
- c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
- d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;
- e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
- f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

- g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
- h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

Obbligatorietà delle norme

Nella realizzazione e nella modifica delle strutture e delle costruzioni pubbliche, private e private aperte al pubblico e negli interventi in materia di trasporto pubblico di persone.

Commento.

La contemporanea presenza delle disposizioni legislative e normative statali e regionali in materia di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative ha determinato, ad esempio in Lombardia, non poche difficoltà interpretative ed applicative sia fra gli operatori pubblici che privati atteso che le stesse, frequentemente, trattano i medesimi argomenti determinando modi differenti di affrontare e risolvere i problemi legati all'accessibilità dell'ambiente naturale e di quello costruito.

I problemi inerenti l'applicazione delle leggi in argomento hanno portato pertanto la Regione Lombardia al convincimento, condiviso dalla generalità degli operatori pubblici e privati del settore, che allo stato attuale il riferimento normativo debba essere costituito dalle disposizioni legislative e tecniche nazionali, mentre la disciplina regionale deve trovare applicazione per alcuni settori non esaustivamente contemplati dalla normativa statale e che necessitano, pertanto, di essere maggiormente approfonditi o integrati.

Ciò per vari motivi (efficacia, completezza, principi di riforma generale di rilievo costituzionale, vigenza, riferimento per le altre Regioni, ecc.) e non da ultimo per l'assoluta necessità di disporre di riferimenti certi e univoci sia nell'interesse delle pubbliche amministrazioni che per la certezza degli obblighi e dei diritti da parte di tutti i cittadini.

Il convincimento sopra espresso si è ulteriormente confermato in coincidenza dell'approvazione del DPR 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" all'interno del quale si prescrive il ricorso costante alle norme del D.M. n. 236 del

1989 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e prestazionali da osservare e garantire per gli spazi ed edifici pubblici.

La proposta di legge, in coerenza con quanto sopra enunciato, propone pertanto una normativa che da un lato procede all'abrogazione delle disposizioni legislative regionali e relative prescrizioni tecniche trattate in modo esaustivo dai citati decreti ministeriali, con un rimando diretto agli stessi e, dall'altro, alla riproposizione, sia pure attraverso opportuni aggiornamenti, delle disposizioni, già comprese nella vigente legge regionale, che disciplinano ambiti normativi per i quali si rende utile dettare indirizzi più specifici e puntuali di quelli statali, ad integrazione degli stessi.

E' il caso, ad esempio, dell'inserimento dell'esperto in materia di barriere architettoniche in seno alla commissione edilizia e dell'obbligo per i comuni di destinare almeno il dieci per cento degli oneri di urbanizzazione per il superamento delle barriere architettoniche e localizzative negli edifici, spazi e servizi di loro proprietà.

La proposta di legge permette inoltre di recepire alcune importanti disposizioni di carattere generale contenute nella legge statale n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con particolare riguardo alle tematiche inerenti il superamento delle barriere localizzative.

Per quanto attiene l'intervento regionale su edifici, spazi e servizi di proprietà dei comuni si osserva come con la legge regionale n. 6/1989 ci si sia potuto avvalere, per la progettazione esecutiva, l'appalto e la direzione dei lavori delle relative opere, delle amministrazioni interessate. Ciò non sarà, in futuro, più possibile in quanto questa procedura è in contrasto con le vigenti disposizioni legislative statali in materia di lavori pubblici (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

La proposta di legge risolve il problema disponendo che la Regione provvede ad erogare contributi agli enti interessati che, pertanto, risultano essere gli unici responsabili dell'intero procedimento tecnico ed amministrativo per l'esecuzione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Di particolare rilievo, inoltre, il fatto che con la presente proposta di legge viene prevista la possibilità di erogare contributi, ai soggetti proprietari di edifici e strutture private aperte al pubblico, per il loro adeguamento alle normative antibarriere.

In ultimo si evidenzia come con il P.d.L. in argomento si proceda all'abrogazione di tutte le vigenti leggi, pervenendo, in questo modo, ad un "testo unico" regionale in materia.

Scopi del P.d.L.

Rendere accessibili a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporanei, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

Campo di applicabilità delle norme.

Per tutti i soggetti pubblici e privati relativamente a: edifici e locali pubblici e di uso pubblico, compresi gli esercizi di ospitalità - edifici di uso residenziale abitativo - edifici e i locali destinati ad attività produttive commerciali e del settore terziario - aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi - mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale - strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale - strutture e impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni - segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare in tutti gli ambienti considerati dalla legge stessa.

Obbligatorietà delle norme.

Nelle nuove costruzioni e negli interventi sull'esistente, a partire dalle manutenzioni straordinarie ed anche nel caso di cambi di destinazione d'uso, anche se realizzati senza esecuzione di opere.

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 76: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 20 FEBBRAIO 1989, N. 6 "NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE". (BURL 27 dicembre 1989, n. 52, 2^a suppl. ord.)

Scopi.

Promuovere la realizzazione di interventi di eliminazione e do superamento delle barriere architettoniche e localizzative che risultino esemplari per la "qualità della proposta progettuale" e innovativi sotto il profilo tecnico e tecnologico.

Campo di applicabilità delle norma.

Edifici, spazi e servizi pubblici.

Commento.

Il fatto che la Regione provvedesse alla progettazione, all'appalto, alla direzione lavori ed al collaudo delle opere ha sempre più nettamente contrastato con il suo ruolo, che deve essere quello di ente programmatore, nel mentre l'esecuzione degli interventi deve, più propriamente, spettare alle amministrazioni comunali.

Per questo motivo la Regione ha provveduto ad integrare la legge n. 6/1989 con la legge regionale 8 aprile 1995, n. 17, di cui si tratta nell'immediato proseguo.

LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1995, N. 17: MODIFICA DELLA L.R. 20 FEBBRAIO 1989, N. 6 "NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (B.U. 11 APRILE 1995, N. 15 2° S.O.).

SCOPI .

Avvalersi dei comuni per l'approntamento dei progetti, per l'espletamento delle gare d'appalto e di aggiudicazione dei lavori, per la direzione dei lavori e per l'approvazione degli interventi mediante collaudo o certificato di regolare esecuzione. La Regione provvede al finanziamento delle opere ed al controllo della loro corretta esecuzione.

Campo di applicabilità delle norme.

Per l'esecuzione di "interventi esemplari" (Progetti pilota) su edifici, spazi e servizi pubblici, al fine di incentivare la ricerca di tecniche, tecnologie, materiali, ausili, ecc. innovativi e, quindi, meglio rispondenti alle mutevoli esigenze della popolazione, comprese le persone "disabili".

Obbligatorietà delle norme.

Si tratta di una libera iniziativa della Giunta regionale che, secondo proprie autonome scelte programmatiche, decide annualmente, compatibilmente con le

risorse del proprio bilancio, di eseguire o meno gli interventi pilota. Pertanto non vi è obbligatorietà di norma.

Commento.

Con l'entrata in vigore della legge nazionale sui lavori pubblici (Merloni) non è più possibile dare corso a quanto previsto dal comma 4 della legge (avvalimento delle strutture tecnico-amministrative dei comuni per l'espletamento delle procedure d'appalto) e ciò ha comportato il fatto che tale adempimento era in carico alla Regione, mentre le amministrazioni comunali si incaricavano della progettazione e della direzione dei lavori, con le difficoltà conseguenti che è facile immaginare.

Si è pertanto reso necessario procedere ad un'ulteriore modifica ed integrazione della legge regionale n. 6/1989, come di seguito viene esplicitato.

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2000, N. 18 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE" - B.U.R.L. 1° S.O. AL N. 13 DEL 30 MARZO 2000. ARTICOLO 1, COMMA 27.

Commento.

Per quanto riguarda gli scopi, **il campo di applicabilità delle norme e la loro obbligatorietà** vale quanto già detto precedentemente. Le modifiche proposte sono state introdotte al solo fine di evitare l'impedimento, introdotto dalla legge nazionale sui lavori pubblici, di affidare a terzi l'espletamento della gare d'appalto e gli evidenti inconvenienti derivanti dalla contemporanea attività di due enti diversi (la Regione che predispone ed approva i progetti, effettua la direzione lavori e li approva in sede di collaudo o di rilascio di certificato di regolare esecuzione ed i comuni che espletano le gare d'appalto ed aggiudicano i lavori).

LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2001, N. 6 "MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE - COLLEGATO ORDINAMENTALE 2001" - B.U.R.L. 1° S:O. AL N. 14 DEL 6 APRILE 2001 (ARTICOLO 3, COMMA 4).

Scopi.

Integrare la legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 e quelle che l'hanno successivamente integrata e modificata (l.r. 22 dicembre 1989, n. 76 e l.r. 8 aprile 1995, n. 17) prevedendo la possibilità di erogare contributi:

- a) per gli esercenti di attività private aperte al pubblico e di interesse pubblico, compresi gli edifici di culto al fine di incentivare l'attuazione degli interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché in quelli commerciali e del settore terziario.
- b) per integrare i fondi ministeriali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative negli edifici di edilizia residenziale privata, quando tali fondi non sono sufficienti a soddisfare il relativo fabbisogno annuale.

Questa modifica alla citata legge regionale n°. 6/89 è quindi finalizzata:

- allo snellimento delle attività e delle procedure di programmazione delle attività della Regione in materia, la cui attuazione avverrà direttamente, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi regionali;
- alla razionalizzazione dei flussi finanziari, con conseguente sensibile risparmio per la spesa regionale, derivante dal fatto che la corresponsione dei contributi avverrà secondo modalità con le quali la Regione potrà attivare un maggior numero di interventi mediante l'erogazione di somme di denaro di gran lunga inferiori a quelle oggi necessarie in vigore della legge regionale n°. 6 del 1989;
- ad incentivazione interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche da parte di soggetti esercenti "attività private aperte al pubblico" che, attualmente, devono far fronte esclusivamente in proprio al conseguente impegno economico;

- a disporre di una legge di spesa che consenta alla Regione di integrare i fondi ministeriali per l'erogazione dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata, tenuto conto che la legge di riferimento (n°.13/89) viene finanziata in modo insufficiente e che, pertanto, si registra un ritardo di circa dieci anni nella loro assegnazione;
- a rendere flessibile il meccanismo di determinazione dei tempi, criteri e modalità per l'accesso ai contributi e per la loro erogazione che, in questo modo, potranno essere modificati o integrati con tempestività, se necessario, in quanto assunti con delibera di Giunta regionale.

Si rende opportuno fare alcune considerazioni per quanto riguarda la facoltà, introdotta dalla legge in argomento, di erogare contributi ai sensi della legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 "Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi" di cui, per facilità di consultazione, si riporta l'articolo 4:

- "1. *In ciascun comune, almeno l'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria è, ogni anno, accantonato in apposito fondo destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate al precedente **articolo 2 (*)**, nonché per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.*
2. *I comuni hanno altresì la facoltà di incrementare il fondo sopracitato anche calcolando gli oneri di urbanizzazione secondaria non introitati per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e/o per la cessione delle aree.*
3. *I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.*
4. *A tal fine, le competenti autorità religiose trasmettono ai comuni, entro il 31 luglio di ogni anno, un programma di interventi da effettuare, dando **priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo** del patrimonio artistico-architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa;*
5. *Entro il successivo 30 novembre il comune, dopo avere verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui al precedente articolo 2, primo comma, ripartisce i predetti contributi*

finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi devono essere utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione.

- 6. E' in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui al punto precedente;*
- 7. Nel caso in cui non vengano presentate istanze ai sensi del precedente terzo comma, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione”.*

Articolo 2 (*) Si tratta degli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici, di quelli destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché di quelli destinati ad attività di formazione religiosa, di quelli adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

Si osserva che, in base a quanto disposto dal su riportato articolo 4, i comuni sono già tenuti a destinare l'8% degli oneri di urbanizzazione per erogare contributi per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e localizzative presenti negli edifici e nelle attrezzature destinate a servizi religiosi.

Infatti, in base a quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale n. 6/1989, l'accessibilità deve essere garantita già a partire dagli interventi di manutenzione straordinaria. Pertanto i finanziamenti previsti dalla legge 3 aprile 2001, n. 6 devono essere intesi come un ulteriore contributo erogabile, che può essere cumulato al precedente.